



Regione Toscana

COLLEGIO DEI REVISORI

CERTIFICAZIONE

Oggetto: Esame proposta di decreto per la quantificazione in via preventiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente anno 2023

Il Collegio dei Revisori della Regione Toscana,

- **visto** l'art. 40-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i;
- **visto** l'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 40/2012;
- **visto** il decreto legislativo n. 118/2011 ed in particolare l'art. 3, nonché l'allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;
- **visto** l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- **visto** l'art. 33 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 58/2019;
- **visto** il D.M. 3 settembre 2019 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”*;
- **visto** il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con legge 21 giugno 2023 n. 74, il quale all'art. 3, comma 1, dispone che anche le regioni possono applicare l'art. 14 d.lgs. 165/2011 secondo i principi di cui dispone l'articolo 27 del medesimo decreto legislativo;
- **vista** la Legge regionale 19 maggio 2023, n. 23 e in particolare l'art. 4, in combinato disposto con i punti 3, 4 e 5 del preambolo alla legge stessa, che prevede, per il solo anno 2022, l'incremento del fondo del fondo del salario accessorio del personale non dirigente dell'ammontare corrispondente alla spesa, sostenuta nell'anno 2016, per l'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale di supporto agli organi politici, disponendo altresì come tali risorse, quantificate in euro 2.077.138,64, concorrano alla determinazione del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, rideterminato, per la sola annualità 2022, in euro 30.766.405,64;
- **visto** l'art. 7 della citata Legge regionale 23/2023 per il quale *“A decorrere dall'anno 2023, l'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari viene imputato al bilancio regionale”*, stabilendo dunque come la spesa per tale trattamento economico, a decorrere dall'anno 2023, non ulteriormente gravi sul fondo salario accessorio del personale del comparto;
- **visto** il Contratto Collettivo Nazionale del personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018;

- **visto** il Contratto Collettivo Nazionale del personale del comparto funzioni locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16/11/2022 ed in particolare gli articoli da 79 a 82 che regolano la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente ed il relativo utilizzo;
- **richiamato** il Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigente della Regione Toscana per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 20 dicembre 2019;
- **richiamata** la decisione di Giunta n. 32 del 17 giugno 2019 avente ad oggetto “Indirizzi in materia di contrattazione decentrata e di risorse per il trattamento accessorio del personale del comparto a valere sul fondo 2018 alla luce del D.P.C.M. 8 marzo 2019. Revoca decisione Giunta regionale n. 12 del 03.06.2019”;
- **richiamata** la decisione di Giunta regionale n. 2 del 10 luglio 2023 avente ad oggetto “*Indirizzi in materia di salario accessorio del personale non dirigente per l’anno 2023*”, con la quale la Giunta ha autorizzato l’inserimento nel fondo delle risorse decentrate dell’anno 2023 (parte variabile), previa verifica della relativa capacità di spesa:
 - delle risorse di cui all’art. 79, comma 2, lett. b), del CCNL 2019-2021 nella misura massima consentita dal CCNL (1,2% del monte salari dell’anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza), pari ad euro 490.472,00;
 - delle risorse di cui all’art. 79, comma 3, del CCNL 2019-2021, nella misura massima prevista pari allo 0,22% del monte salari del 2018 comprendendo anche la quota del 2022 ex art. 79, comma 5, del CCNL 2019-2021;
- **richiamato** il proprio parere n. 19 del 06 giugno 2023 avente ad oggetto “Esame proposta di decreto per la quantificazione in sede consuntiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente anno 2022 e per l’attuazione della Legge regionale n. 23/2023”;
- **vista** la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, n. 165/2023/PARI del 20 luglio 2023 avente ad oggetto la decisione sul giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Toscana per l’esercizio finanziario 2022;
- **vista** la proposta di decreto dirigenziale per la quantificazione in via preventiva delle risorse per il trattamento economico accessorio dell’anno 2023, trasmesso dagli Uffici regionali in data 25 luglio 2023 e documentazione correlata. Il Collegio, nel merito, riscontra quanto evidenziato nella citata proposta di decreto in esame ed in particolare “... *la Corte ha provveduto alla parifica del Rendiconto della Regione Toscana per l’esercizio 2022, ad esclusione dei capitoli di spesa nn. 71120 “retribuzione personale supporto organi politici GR – M/P 0101” e 13114 “retribuzione personale supporto organi politici CR – M/P 0101”, per complessivi € 2.077.138,64, relativi agli impegni di spesa per l’incremento del Fondo del salario accessorio 2022 del personale non dirigente in relazione alla spesa sostenuta, nell’anno 2016, per il trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi politici della regione.*”;
- **vista** la Relazione tecnico finanziaria alla quantificazione in via preventiva delle risorse per il trattamento economico accessorio dell’anno 2023, trasmessa dagli Uffici regionali, sempre, in data 25 luglio 2023.
- **preso atto** di quanto ulteriormente evidenziato nella già citata proposta di decreto dirigenziale in commento laddove si dà evidenza “... *della comunicazione che il Presidente della Giunta regionale ha condiviso con la Giunta nella seduta del 24 luglio 2023, con la quale viene partecipato il mandato fornito all’Avvocatura regionale di procedere alla presentazione di ricorso, nelle competenti sedi giudiziarie, avverso la suddetta deliberazione n. 165/2023/PARI nella parte in cui non parifica i capitoli di spesa sopra menzionati nonché il mandato fornito alla competente direzione di cautelare, sino all’esito del contezioso indicato, l’importo di euro 2.077.138,64 nell’ambito del Fondo salario accessorio del comparto, al fine di preservare il personale da eventuali azioni di recupero delle somme sulle quali non è intervenuta la parifica*”;

- **considerato che** con Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80, modificativa della Legge regionale n. 40/2012, il Collegio dei revisori dei conti è stato investito anche del controllo, in sede di quantificazione, della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”;
- **richiamata** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 13818 del 23 gennaio 2019 nella quale si precisa che il tetto alle risorse destinate al salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, deve essere riferito, per il personale non dirigente del comparto funzioni locali, al totale delle risorse del fondo delle risorse decentrate, delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni di elevata qualificazione e alle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario;
- **richiamata** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici XIII – XIV con cui, in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C/SAN del 15.07.2020, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avente ad oggetto “Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all'art. 11 del decreto – legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni”, ha fornito sommarie indicazioni di carattere operativo per l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 previsto dall'art. 33 del succitato d.l. 34/2019;

preso atto che:

- il valore limite riferito all'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, è pari ad euro 28.689.267,00 con riferimento alle risorse per la contrattazione integrativa;
- le risorse destinate a remunerare il lavoro straordinario nell'anno 2016 erano quantificate in euro 399.437,00 e che tale importo rimane confermato per l'anno 2023;
- l'eventuale adeguamento del limite in applicazione dell'art. 33 del citato d.l. 34/2019 verrà conteggiato in sede consuntiva;
- **riscontrato che** a decorrere dall'anno 2023, in considerazione delle disposizioni normative sopra richiamate e quindi dell'imputazione a bilancio della spesa relativa al personale delle strutture di supporto agli organi politici, non si produrrà sul fondo salario accessorio del personale non dirigente alcun effetto incrementale in conseguenza degli articoli sopra richiamati della L.R. n. 23/2023;
- **dato atto che** pertanto, a partire dalla medesima annualità 2023, il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, torna ad essere quello quantificato precedentemente agli interventi sopra descritti e corrispondente a euro 28.689.267,00;
- **riscontrate** le risorse decentrate, quantificate, in via preventiva, per l'anno 2023 soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017 che ammontano ad euro 30.217.860,99 (di cui euro 21.882.796,99 riferite al fondo delle risorse decentrate, euro 8.335.064,00 riferite alle posizioni di elevata qualificazione) oltre ad euro 399.437,00 destinate alla remunerazione del lavoro straordinario, come dettagliatamente indicato nel decreto dirigenziale in esame. Ne deriva che, in ottemperanza alle disposizioni di legge, onde rispettare il valore limite riferito all'annualità 2016, si rende necessaria una decurtazione del fondo delle risorse decentrate pari ad euro 1.528.593,99;
- **riscontrate**, altresì, le ulteriori risorse che alimentano il fondo dell'anno 2023, non incluse per legge nel valore limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 ed in particolare:

- le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. e) del CCNL 2016-2018, correlate all'applicazione dell'art. 1, comma 800, della L. 205/2017, confluito nell'art.79, comma 1, lett. a) del CCNL 2019-2021, per un importo pari a euro 5.173.989,00;
- le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) del CCNL 2016-2018, confluito nell'art.79, comma 1, lett. a) del CCNL 2019-2021, pari a euro 83,20 per ciascun dipendente destinatario del CCNL di categoria in servizio al 31.12.2015 per un totale di euro 204.672,00;
- le risorse previste dall'art. 67, comma 2, lett. b), del CCNL 2016-2018 (differenziali stipendiali per rideterminazione dell'importo delle progressioni economiche all'interno della categoria), confluito nell'art.79, comma 1, lett. a) del CCNL 2019-2021, quantificate in euro 285.119,00;
- le risorse previste dall'art. 79, comma 1, lett. b) il cui valore su base annua pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31/12/2018, per un ammontare complessivo di euro 276.230,50;
- le risorse previste dall'art. 79, comma 1, lett. d) il cui valore pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 del CCNL 2019-2021 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, equivalente a euro 423.199,92;
- le risorse previste dall'art. 79, comma 3, del CCNL 2019-2021 corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018 per un importo complessivo di euro 233.472,85, di cui euro 187.179,37 relativi al fondo delle risorse decentrate e euro 46.293,48 che alimentano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale con incarico di elevata qualificazione;
- le risorse previste dall'art. 79, comma 5, del CCNL 2019-2021 ossia gli incrementi di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 79 di competenza degli anni 2021 e 2022 e gli importi di cui al comma 3 dello stesso art. 79 di competenza dell'anno 2022, per un totale di euro 739.640,37 come meglio dettagliato nella proposta di decreto in esame;
- le somme non utilizzate del fondo dell'anno 2022 che, in applicazione dell'art. 79, comma 2, lett. d) del CCNL 2019-2021 che possono essere rinviate all'anno successivo ammontano a complessivi euro 6.384.420,88;
- **esaminata** pertanto la quantificazione, in sede preventiva, delle risorse che complessivamente alimentano il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 pari ad euro 34.701.946,97 (come da tabella di seguito riportata) oltre ad euro 8.427.650,96 (euro 8.335.064,00 + euro 46.293,48) destinate al finanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con incarico di elevata qualificazione (oltre oneri riflessi ed Irap pari ad euro 14.267.028,74) per un totale complessivo di euro 57.396.626,67:

QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2023		
Risorse aventi carattere di certezza e stabilità		
Descrizione		Importo
Art. 79, comma 1 lett. a)	Art. 67, comma 1 CCNL 2016-2018	23.626.935,00
	a detrarre: art. 7, c. 4, lett.u) CCNL 2016-2018 importo destinato alle P.O.	-745.000
	Art. 67, comma 2 lett. a	204.672,00
	Art. 67, comma 2 lett. b	285.119,00
	Art. 67, comma 2 lett. c	277.570,92

	Art. 67, comma 2 lett. e	5.173.989,00
	Totale art. 79 comma 1 lett. a)	28.823.285,92
Art. 79, comma 1 lett. b)		276.230,50
Art. 79, comma 1 lett. d)		423.199,92
Art. 79, comma 1 bis		673.292,93
TOTALE risorse stabili		30.196.009,27

Oneri a carico del bilancio della regione		
Descrizione		Importo
Finanziamento indennità di comparto quota art.33, c.4 lett. a) CCNL 22.01.2004		179.607,07

Risorse variabili		
Descrizione		Importo
Art. 79, comma 2 lett. b) CCNL 2019-2021		490.472,00
Art. 79 comma 3 CCNL 2019-2021		187.179,37
Art. 79, comma 5		739.640,37
Art. 79, comma 2 lett.d) CCNL 2019-2021 - residui anno precedente		6.384.420,88
TOTALE risorse variabili		7.801.712,62

Decurtazioni del fondo		
Descrizione		Importo
Riduzioni del fondo (l.r. 27/07, delibera G.R. 766/2008)		-204.273
Riduzione del fondo CCDI 11.09.2008		-328.230
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)		-213.737
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014		-1.200.548
Decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017)		-1.528.593,99
TOTALE decurtazioni		-3.475.381,99

TOTALE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	34.701.946,97
---	----------------------

- **rilevato che** nella somma complessivamente quantificata, in via preventiva, in euro 43.129.597,93 (euro 34.701.946,97 + euro 8.427.650,96) sono incluse risorse da rendere indisponibili alla contrattazione e precisamente: risorse corrispondenti alle economie derivanti dall'applicazione per

l'anno 2023 dell'art. 71 del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 che verranno quantificate in sede consuntiva e rese indisponibili alla contrattazione;

- **riscontrato** che la quantificazione in via preventiva di cui alla proposta di decreto in esame risulta essere determinata nel rispetto del limite di cui all'art. 23, co. 2, del D.lgs. 75/2017, e che l'amministrazione, come dettagliatamente evidenziato nella proposta di decreto in esame, si riserva di procedere al relativo adeguamento in sede di quantificazione consuntiva, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019;
- **riscontrato**, infine, quanto disposto al punto 6 del dispositivo della proposta di decreto dirigenziale in esame e precisamente *"di accantonare temporaneamente, in esecuzione del mandato fornito nella seduta della Giunta regionale del 24.07.2023, sul fondo salario accessorio del personale non dirigente nell'ambito delle risorse residue del fondo dell'anno 2022 riportare all'anno 2023, l'importo di € 2.077.138,64, corrispondente all'incremento del fondo medesimo per l'anno 2022, operato, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 23/2023, con il decreto dirigenziale n. 12137 del 7.6.2023, stabilendo altresì come tale importo potrà eventualmente essere reso di nuovo disponibile alla contrattazione agli esiti del contenzioso attivato dall'Amministrazione avverso la citata deliberazione della Corte dei Conti n. 165/2023/PARI"*;
- **vista** la nota del 26 luglio 2023 con la quale il Dott. Alessandro Bini, in qualità di dirigente responsabile del settore "Contabilità", certifica la copertura finanziaria sul bilancio regionale della spesa complessiva pari ad euro 57.396.626,67;

Il Collegio, con riferimento a tutto quanto sopra esposto ed esaminato e nel rispetto delle norme di legge,

Certifica

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa del personale non dirigente, di cui alla proposta di decreto dirigenziale (e documentazione correlata) trasmesso in data 25 luglio 2023 e da ultimo emendato in data odierna, con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Addì, 26 luglio 2023

Il Collegio dei revisori dei conti

(Dott. Sergio Tempo) – Presidente

(firmato digitalmente)

(Dott. Antonio Gedeone) – Componente

(firmato digitalmente)

(Dott. Piero Landi) – Componente

(firmato digitalmente)